Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 ottobre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 895.
Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e il Portogallo concluso a Lisbona il 24 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto Presidenziale 24 gennaio 1951, n. 525;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale ed ai relativi Protocolli e scambi di Note conclusi a Lisbona, tra l'Italia ed il Portogallo, il 24 luglio 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a partire dal 1° luglio 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA — TREMELLONI — MARTINELLI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 33 — TEMPESTA

Accordo commerciale
tra il Governo italiano e il Governo portoghese

Il Governo italiano e il Governo portoghese, allo scopo di favorire nel quadro della collaborazione economica europea lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le due Parti contraenti continueranno ad applicare ai prodotti originari e provenienti da ciascuno dei due Paesi tutte le misure adottate o che saranno adottate in conformità delle decisioni dell'O.E.C.E. e particolarmente di quelle in materia di liberazione degli scambi e di non discriminazione del commercio non ancora liberato.

Art. 2.

Agli effetti del presente Accordo, sono considerati come prodotti italiani i prodotti originari e provenienti dall'Italia, e dal territorio della Somalia sotto ammini-

strazione italiana, e come prodotti portoghesi, quelli originari e provenienti dal Portogallo e dai suoi territori d'oltremare.

Art. 3.

Il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia dei prodotti portoghesi indicati nella Lista A (Allegato 1 al presente Accordo), almeno sino alla concorrenza dei valori indicati in tale lista.

Il Governo portoghese, da parte sua, si impegna a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso l'Italia, almeno fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista A.

Art. 4.

Il Governo portoghese autorizzerà l'importazione in Portogallo e nei territori d'oltremare portoghesi dei prodotti italiani contemplati nella Lista *B* (Allegato 2 al presente Accordo), almeno fino alla concorrenza dei quantitativi o valori indicati nella lista stessa.

Il Governo italiano, da parte sua, si impegna a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso il Portogallo ed i suoi territori d'oltremare, almeno sino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista *B*.

Resta inteso che per i contingenti compresi nelle annesse Liste *A*, *B* le cui voci risultino parzialmente liberate rispettivamente in ciascuno dei due Paesi, le cifre previste si applicano alla parte non liberata dei contingenti rispettivi.

Art. 5.

Per quanto riguarda i prodotti che hanno formato oggetto di misure di liberazione nei Paesi importatori e che per tale motivo non sono riportati nelle Liste *A* e *B* i due Governi si impegnano a rilasciare le licenze di esportazione o le altre autorizzazioni necessarie fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati rispettivamente nelle Liste *C* e *D* (Allegati 3 e 4 del presente Accordo).

Art. 6.

Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare misure intese a limitare l'importazione dei prodotti attualmente menzionati nelle tabelle di liberazione presentate all'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, detto Governo entrerà immediatamente in contatto con l'altro per i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari.

In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il Paese importatore adotterà le disposizioni necessarie al fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accorderà, inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno eguali alla media delle quantità importate durante i tre ultimi anni precedenti l'entrata in vigore delle nuove misure.

Art. 7.

Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare nuove misure per limitare le sue esportazioni, detto Governo entrerà immediatamente in contatto con l'altro per i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari.

In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il Paese esportatore adotterà le misure necessarie al fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accorderà, inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno uguali alla media delle quantità esportate durante i tre ultimi anni precedenti l'entrata in vigore delle nuove misure.

Art. 8.

I contingenti di importazione e di esportazione saranno ripartiti in quote trimestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale ed i due Governi si comunicheranno, reciprocamente, alla fine di ciascun trimestre, le licenze rilasciate a valere sui contingenti medesimi.

Art. 9.

Ambedue i Governi procureranno di prendere le misure necessarie perchè i prodotti che ciascun Paese importerà dall'altro non vengano riesportati.

Art. 10.

Le due Parti contraenti sono d'accordo nell'escludere le operazioni di compensazione privata e gli affari di reciprocità negli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 11.

Allo scopo di agevolare lo sviluppo degli scambi commerciali fra l'Italia ed il Portogallo verrà costituita una Commissione Mista composta di rappresentanti dei due Governi.

La Commissione avrà il compito di controllare l'esecuzione del presente Accordo e di procedere periodicamente alla revisione e all'aggiornamento delle liste annesse, sopratutto in relazione alle decisioni che potessero, eventualmente, essere adottate nel quadro dell'O.E.C.E. o di altri organismi internazionali.

Art. 12.

I pagamenti dei prodotti importati e rispettivamente esportati in base al presente Accordo saranno regolati conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Pagamenti in vigore.

Art. 13.

Il presente Accordo entra in vigore a partire dal 1° luglio 1953 e sarà valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana e in lingua portoghese entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo portoghese
CORREA DE BARROS

Per il Governo italiano
VENTURINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

ALL. 1 *Lista A*

IMPORTAZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI PORTOGHESI
NON COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE ITALIANE

N. d'ord.	N. tar. dog. italiana	PRODOTTI	Quantità o valore
1	197	Vini di Porto, Madera ed altri vini tipici portoghesi	$ 30.000
2	559-*a*	Sughero in tavole di spessore superiore a 30 mm.	id. 100.000
3	Diversi	Merci varie	id. 200.000

ALL. 2 *Lista B*

IMPORTAZIONI IN PORTOGALLO DI PRODOTTI ITALIANI
NON COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE PORTOGHESI

N. d'ord.	N. tar. dog. portoghese	PRODOTTI	Quantità o valore
1	ex 176	Reti di platino puro per catalizzatori	$ 50.000
2	614	Cioccolato (*a*)	id. 10.000
3	ex 680	Cinghie di trasmissione di cuoio (*b*)	id. 50.000
4	701-702	Materiale elettrico isolante per alta tensione	*p. m.*
5	ex 744; ex 744 *a*; ex745	Pneumatici	(*c*)
6	ex 788	Filo elastico nudo, quadrato	*p. m.*
7	Diversi	Articoli di gomma ad uso igienico e sanitario (*b*)	$ 30.000
8	845	Tubi di vetro (*b*)	id. 25.000
9	ex 850	Lampadari artistici	id. 25.000
10	ex 848; ex 850	Vetrerie artistiche di Murano	id. 50.000
11	ex 850	Lavori di vetro e di cristallo (*b*)	id. 30.000
12	Diversi	Minuteria metallica	id. 10.000
13	ex 861	Coltellerie e posaterie	id. 20.000
14	968	Bottoni metallici a pressione ed altri	id. 20.000
15	ex 1018	Siringhe per iniezioni	id. 30.000
16	ex 1085; ex 1092;	Vernici e colori allo stato solido di tipo speciale	id. 20.000

(*a*) Per i territori d'oltremare.
(*b*) Di tipo non prodotto in Portogallo.
(*c*) Nel quadro dei contingenti globali per il Portogallo e per i territori d'oltremare.

N. d'ord.	N. tar. dog. portoghese	PRODOTTI	Quantità o valore
17	ex 652-*A*; ex 653-*A*; 682-*J*	Macchine ed apparecchi n. n.	$ 500.000
18	Diversi	Articoli religiosi	id. 10.000
19	Diversi	Prodotti dell'artigianato	id. 100.000
20		Merci varie	id. 200.000

ALL. 3 *Lista C*

PRODOTTI PORTOGHESI
COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE ITALIANE
(*Impegni portoghesi ad autorizzare l'esportazione verso l'Italia*)

N. d'ord.	N. tar. dog. italiana	PRODOTTI	Quantità o valore
1	36/*b*2	Budella salate	$ 100.000
2	68-*A*	Fagioli	T. 2.000
3	ex 69	Manioca	id. 1.000
4	79-*a*	Caffè	id. 500
5	110	Semi oleosi	id. 3.000
6	110/*b*	Copra	id. 2.500
7	ex 116-*e*	Semi di carrube	$ 200.000
8	139-*m*	Olio di palma	T. 1.000
9	162	Melasso	id. 3.000
10	166-*a*	Cacao in grani	id. 1.000
11	209-*c*	Sanse di semi oleosi	id. 2.000
12	221-*a*	Grafite	id. 1.000
13	224-*a*	Caolino	id. 3.000
14	ex 261-*a*	Piriti di ferro	id. 10.000
15	ex 261-*a*	Minerali di ferro	id. 105.000 (*a*)
16	261-*c*	Minerali di manganese	id. 6.000 (*b*)
17	ex 261-*m*	Ilmenite	id. 100
18	ex 261-*m*	Minerali di wolframio	id. 50
19	ex 261	Altri minerali metallici (esclusi i radioattivi)	$ 50.000
20	382-*a*	Essenza di trementina	T. 3.000
21	382-*b*	Colofonia	id. 3.000

(*a*) Di cui tonnellate 50.000 dalla Metropoli e tonnellate 55.000 dai territori d'oltremare portoghesi.
(*b*) E più se possibile.

N. d'ord.	N. tar. dog. italiana	PRODOTTI	Quantità o valore
22	436	Cera animale	T. 50
23	472-*a*	Pelli ovine e caprine greggie	$ 300.000
24	527	Legname in tronchi (*c*)	» 5.000
25	645	Lane naturali sudicie e lavate	» 500.000
26	688/*b*1	Sisal	T. 2.000
27	877	Rottami di ferro e acciaio	» 6.000 (*b*

(*c*) Dai territori d'oltremare.

ALL. 4 *Lista* D

PRODOTTI ITALIANI
COMPRESI NELLE MISURE DI LIBERAZIONE PORTOGHESI
(*Impegni italiani ad autorizzare l'esportazione verso il Portogallo*)

N. d'ord.	N. tar. dog. portoghese	PRODOTTI	Quantità o valore
1	71	Sughero della Sardegna in tavole	T. 100
2	234	Nitrato d'ammonio (33-34 %)	» 1.500
3	235	Nitrato di calcio	» 10.000
4	263	Calciocianamide	» .000
5	354	Solfato d'ammonio	» 40.000
6	380-*a*	Polvere di caffaro	» 500
7	381	Nitrato d'ammonio diluito (20,5 %)	» 25.000
8	387	Estratto di castagno	» 200
9	392-*E*, 392-*F*	Resine sintetiche per la fabbricazione di prodotti plastici	» 200
10	393	Pigmenti per la fabbricazione di colori	» 500 (*a*)
11	410	Filati di seta naturale	» 6
12	421; 428-*c*	Filati di fibre artificiali	» 1.100
13	161 a 167; 878, 880, 887	*Prodotti siderurgici*:	
		I Prodotti laminati a caldo:	
		a) Profilati, inclusi quelli di ferro per costruzioni	» 300
		b) Materiali per costruzioni navali	» 1.500
		c) Tubi e loro raccordi	» 250
		d) Lamiere magnetiche	» 50
		e) Altri	» 100
		II Prodotti laminati a freddo	» 150
14	150	Alluminio in lingotti	» 70

(*a*) Di cui tonnellate 300 destinate alla produzione di litopone.

PROTOCOLLO ANNESSO
ALL'ACCORDO COMMERCIALE TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO

In occasione della conclusione dell'Accordo Commerciale parafato in data odierna, le Delegazioni dei due Paesi hanno convenuto quanto segue:

1) In caso di abolizione, durante il periodo di validità dell'Accordo, parafato in data odierna, delle misure di liberazione stabilite in via autonoma dai due Governi, le competenti Autorità del Paese importatore adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari in vista di assicurare la continuità degli scambi.

2) Nel caso previsto nel paragrafo precedente, la Commissione Mista italo-portoghese si riunirà immediatamente allo scopo di adattare l'Accordo alla nuova situazione, con il fine di mantenere il più alto volume possibile agli scambi commerciali reciproci, tenendo conto dei risultati raggiunti durante la liberazione. La fissazione dei contingenti nei settori ex-liberati sarà effettuata con criteri quanto più possibile uniformi.

3) Nel caso di cui al precedente paragrafo 1), e in quanto la Commissione Mista non si riunisca, le competenti Autorità del Paese importatore prenderanno adeguate misure allo scopo di permettere l'esecuzione dei contratti in corso come pure la fornitura dei prodotti aventi carattere stagionale, concedendo licenze per l'importazione dei prodotti compresi nelle Liste *A* e *B*, annesse all'Accordo firmato il 23 agosto 1952, nella proporzione dei rispettivi contingenti, e di qualunque altro prodotto almeno nella media delle quantità importate durante i tre ultimi anni precedenti l'entrata in vigore delle nuove misure.

Lisbona, 24 luglio 1953

Per il Governo italiano
VENTURINI

Per il Governo portoghese
J. A. CORREA DE BARROS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

PROTOCOLLO
CONCERNENTE ALCUNE QUESTIONI DI PAGAMENTO
TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO

Nel corso delle conversazioni che hanno avuto luogo nel luglio 1953 a Lisbona fra gli esperti finanziari della Delegazione Italiana e della Delegazione Portoghese, è stato convenuto quanto segue:

I. — Il testo del primo paragrafo dell'articolo 12 dell'Accordo di pagamento del 18 febbraio 1950 viene sostituito dalla formulazione seguente:

« Per tutto il tempo in cui il « Conto Generale » resterà aperto, saranno osservate le disposizioni dell'Accordo sull'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, fintantochè quest'ultimo rimarrà in vigore e sarà applicabile all'Italia ed al Portogallo ».

II. — Il paragrafo n. 10 dell'articolo 5 dell'Accordo suddetto viene sostituito dai paragrafi seguenti:

« 10) spese e commissioni bancarie;

11) abbonamenti a giornali e a pubblicazioni periodiche;

12) introiti consolari;

13) qualsiasi altro pagamento corrente di cui l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco de Portugal converranno di autorizzare il trasferimento ».

Il presente Protocollo entrerà in vigore dopo essere stato parafato e sarà in qualsiasi momento suscettibile di revisione o modifica fatta di comune accordo.

Lisbona, 24 luglio 1953

Per il Governo portoghese
J. A. CORREA DE BARROS

Per il Governo italiano
VENTURINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Lisbona, 24 luglio 1953

Signor Presidente,

nel corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione dell'Accordo commerciale parafato in data odierna, le due Delegazioni hanno avuto occasione di constatare che una più stretta collaborazione tra i due Paesi offrirebbe la possibilità di una intensificazione dei traffici italo-portoghesi.

A tale riguardo mi permetto di attirare l'attenzione della S. V. sulle possibilità dell'industria italiana che, per la sua efficienza, per la sua attrezzatura e per le opere effettuate, non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, è senza dubbio in grado di partecipare a molti lavori previsti nel piano sessennale di sviluppo economico. Mi riferisco ai problemi da risolvere specialmente nei settori idraulico, idroelettrico, delle comunicazioni, portuale e delle costruzioni navali, nei quali l'industria italiana vanta una lunga esperienza.

In conseguenza di ciò sottopongo alla S. V., a nome del mio Governo, la proposta che gli organi e gli enti competenti siano informati di queste effettive possibilità, affinchè venga considerata, con particolare benevolenza, la partecipazione dell'industria italiana ai lavori che saranno eseguiti per lo sviluppo industriale del Paese.

Le sarò grato se vorrà darmi un cenno di assicurazione su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

A. VENTURINI

Al Signor
Dr. José Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della Delegazione Portoghese

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

O PRESIDENTE
DA DELEGAÇÃO PORTUGUESA

Lisboa, 24 de Julho de 1953

Senhor Presidente,

Dignou-se V. Ex.ª dirigir-me, com data de hoje, a seguiente carta:

« No decorrer dos trabalhos de Comissão Mista, que hoje se concluiram satisfatòriamente, as duas delegações tiveram ocasião de verificar que una mais estreita colaboração entre os dois países ofereceria a possibilidade de uma intensificação do comércio luso-italiano.

A tal respeito, permito-me chamar a atenção de V. Ex.ª para as possibilidades de a indústria italiana, que, pelo apetrechamento, eficiência e obras efectuadas não só em Itália mas em outros pontos do Mundo, estar em boas condições de tomar parte em muitos trabalhos previstos no plano sexenal de fomento. Com efeito, refiro-me à longa experiência da indústria italiana dos problemas a resolver especialmente nos campos hidráulico, hidroeléctrico, comunicações, portuário e de construções navais.

Nesta conformidade, submeto a V. Ex.ª, em nome do meu Governo, a proposta para que sejam informadas as entidades competentes sobre a efectivação das referidas possibilidades, a fim de ser considerada, com a maior benevolência, a participação da indústria italiana nas obras que serão levadas a cabo para o desenvolvimento da indústria portuguesa.

Ficarei grato a V. Ex.ª se puder dar-me qualquer segurança sobre o que precede ».

Tenho a honra de acusar a recepção desta carta e de lhe assegurar que não deixarei de comunicar às entidades competentes o interesse da questão por si levantada.

Rogo a V. Ex.ª, Senhor Presidente, se digne aceitar os protestos da minha alta consideração.

J. A. CORREA DE BARROS

A Sua Excelência
o Dr. António VENTURINI
Presidente da Delegação Italiana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

O PRESIDENTE
DA DELEGAÇÃO PORTUGUESA

Lisboa, 24 de Julho de 1953

Senhor Presidente,

Durante as negociações que precederam a celebração do acordo hoje rubricado, a delegação portuguesa esclareceu que o contingente de 6.000 toneladas de manga-

nês que figura na lista C, deve ser fornecido presentemente pelas Províncias Ultramarinas de Portugal, mas se as circunstâncias se modificarem, poderá também compreender manganês de origem metropolitana.

Queira aceitar, Senhor Presidente, os protestos de minha alta consideração.

J. A. CORREA DE BARROS

A Sua Excelência
o Dr. António VENTURINI
Presidente da Delegação Italiana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Lisbona, 24 luglio 1953

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Nel corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione dell'Accordo commerciale parafato in data odierna, la Delegazione portoghese ha precisato che il contingente di 6.000 tonnellate di manganese che figura nella lista C deve essere fornito per il momento dai territori d'oltremare portoghesi, ma che, se le circostanze si modificheranno, potrà comprendere anche manganese di origine metropolitana ».

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

A. VENTURINI

Al Signor
Dr. José Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della Delegazione Portoghese

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Lisbona, 24 luglio 1953

Signor Presidente,

In occasione della conclusione dell'Accordo Commerciale tra l'Italia e il Portogallo parafato in data odierna, ho l'onore di ricordare che il Governo italiano è parte contraente nel Trattato 18 aprile 1951 che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Il Governo italiano informerà il Governo portoghese se nell'ambito dell'articolo 75 l'Alta Autorità della predetta Comunità abbia formulato riserve.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

A. VENTURINI

Al Signor
Dr. José Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della Delegazione Portoghese

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

O PRESIDENTE
DA DELEGAÇÃO PORTUGUESA

Lisboa, 24 de Julho de 1953

Senhor Presidente,

Tenho a honra de acusar a recepção da seguiente carta que V. Ex.ª se dignou dirigir-me com data de hoje:

« Senhor Presidente,

« Durante as negociações que precederam a celebração do Acordo hoje rubricado, tive a honra de solicitar a atenção de V. Ex.ª para o facto de o Governo Italiano ser parte contratante do Tratado de 18 de Abril de 1951 que cria a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.

O Governo Italiano informará o Governo Português se, nos termos do art.º 75, a Alta Autoridade da referida Comunidade formular alguma reserva ».

Rogo a V. Ex.ª, Senhor Presidente, se digne aceitar os protestos de minha alta consideração.

J. A. CORREA DE BARROS

A Sua Excelência
o Dr. António VENTURINI
Presidente da Delegação Italiana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

O PRESIDENTE
DA DELEGAÇÃO PORTUGUESA

Lisboa, 24 de Julho de 1953

Senhor Presidente,

Durante as negociações que precederam a celebração do Acordo hoje rubricado, a delegação portuguesa chamou a atenção da delegação italiana para as consequências prejudiciais para a exportação portuguesa, que resultaram das medidas recentemente adoptadas em Itália pelas quais se criou um aumento de 5 % ad valorem sobre os direitos de importação das conservas de peixe portuguesa, acrescido ainda de uma taxa de liras 6,50 por quilo de mercadoria quando fabricada com óleo de mendobi.

Quiera aceitar, Senhor Presidente, a expessão da minha alta consideraçao.

J. A. CORREA DE BARROS

A Sua Excelência
o Dr. António VENTURINI
Presidente da Delegação Italiana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Lisbona, 24 luglio 1953

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Nel corso delle conversazioni che hanno portato alla conclusione dell'Accordo Commerciale parafato in data odierna, la Delegazione portoghese ha richiamato l'attenzione della Delegazione italiana sugli effetti pregiu-

dizievoli che sono derivati all'esportazione portoghese dalle misure recentemente adottate in Italia con le quali è stato disposto un aumento del 5 % ad valorem sul dazio d'importazione delle conserve di pesce portoghesi aumentato ancora di una tassa di L. 6,50 al chilo per merce prodotta con olio di arachide ».

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

A. VENTURINI

Al Signor
Dr. José Augusto CORREA DE BARROS
Presidente della Delegazione Portoghese

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **896**.

Trasferimento della sede municipale del comune di Malalbergo, in provincia di Bologna, dall'attuale capoluogo alla frazione Malalbergo.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la sede municipale del comune di Malalbergo, in provincia di Bologna, viene trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione di Malalbergo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **897**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore di Nostra Signora dell'Immacolata Concezione di Castres.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore di Nostra Signora dell'Immacolata Concezione di Castres.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **898**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale di Villafranca Veronese (Verona).

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Villafranca Veronese (Verona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **899**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario ed industriale femminile di San Giorgio del Sannio (Benevento).

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario ed industriale femminile di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **900**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « Jacopo Ruffini » di Genova.

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « Jacopo Ruffini » di Genova viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **901**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale, annessa alla Scuola tecnica commerciale statale « P. Giuria » di Savona.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale, annessa alla Scuola tecnica commerciale statale « P. Giuria » di Savona viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **902**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Giovinazzo (Bari).

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Giovinazzo (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 903.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in località Trento del comune di Ravenna.

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in località Trento del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 904.

Fusione in unico ente denominato « Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia », con sede nel comune di Modena, della Pia Casa Sant'Anna e della Pia Casa Santa Luigia, con sede in Modena.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia Casa Sant'Anna e la Pia Casa Santa Luigia, con sede in Modena, sono fuse in unico ente denominato « Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia » con sede nel comune di Modena e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 74. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 905.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5.000.000 (cinquemilioni) disposto dal prof Pietro Caliceti con testamento olografo 3 gennaio 1950. Il capitale verrà destinato ad incrementare la biblioteca della clinica otorinolaringologica che verrà intestata al nome del prof. Pietro Caliceti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 906.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 nominali, disposta in suo favore dalla sede di Bari della Banca d'Italia, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, del « Premio gr. uff. Arturo Atti », da conferirsi ad un laureato della Facoltà di economia e commercio della Università di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 60. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 907.

Autorizzazione al Collegio « Ghislieri » di Pavia ad accettare una donazione.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio « Ghislieri » di Pavia viene autorizzato ad accettare la donazione di n. 1250 azioni della Società Edison, con sede in Milano, costituenti un capitale nominale di L. 2.500.000, disposta in suo favore dall'Associazione alunni del Collegio Ghislieri, per l'istituzione, con la rendita del suddetto capitale, di una borsa per studi di perfezionamento da denominarsi « Borsa di perfezionamento Associazione alunni ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1954.

Conferma in carica per il triennio 12 agosto 1954-11 agosto 1957 del presidente dell'Automobile Club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente proprio decreto in data 12 agosto 1951;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 3481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, con il quale venivano emanate norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e veniva approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 21 dello statuto, approvato col decreto Presidenziale sopracitato;

Visti gli atti dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia tenuta in Roma il giorno 4 luglio 1954 da cui risulta che il dott. Filippo Caracciolo di Castagneto è stato designato dall'assemblea stessa alla carica di presidente dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il parere favorevole del Commissariato per il turismo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott Filippo Caracciolo di Castagneto è confermato presidente dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per il triennio 12 agosto 1954-11 agosto 1957

Dato a S. Vincent, addì 14 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1954
Registro n. 96, foglio n. 295. — SPAGNOLO

(4701)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1954.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Ente Consumo Famiglie Operaie » (E.C.F.O.), con sede in Cesena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1951, con il quale la Società cooperativa « Ente Consumo Famiglie Operaie » (E.C.F.O.), con sede in Cesena, fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il sig. Giovanni Mercadini fu nominato commissario liquidatore della stessa;

Vista la nota 3 giugno 1954, con la quale il liquidatore suddetto rassegna le dimissioni dall'incarico, per ragioni di salute;

Visto il foglio 18 giugno detto, n. 9915, del Prefetto di Forlì.

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del liquidatore citato;

Decreta:

L'avv. Samuele Andreucci, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Ente Consumo Famiglie Operaie » (E.C.F.O.), con sede in Cesena, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del sig. Giovanni Mercadini, di cui sono accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4705)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Magredi », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, con il quale fu disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Magredi », con sede in Roma, e fu affidata la gestione dell'ente ad un commissario governativo nella persona dell'ing. Pietro Ponti;

Vista la relazione 30 aprile 1954 del suddetto commissario, dalla quale risulta che le attività sociali sono insufficienti al pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, giusta il disposto dell'art. 10 del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, previa proroga dei poteri del commissario governativo, scaduti il 16 maggio 1954, onde assicurare all'ente la continuità della rappresentanza legale;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 195 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La durata dei poteri conferiti all'ing. Pietro Ponti, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Magredi » di Roma, sono prorogati fino alla data del presente decreto.

Art. 2.

La Cooperativa suddetta è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'ing. Pietro Ponti, è nominato commissario liquidatore della Società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4704)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1954.

Determinazione dei contributi dovuti al Consorzio per la zona industriale apuana, per l'anno 1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 22 dicembre 1953, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1954, nella misura del 0,95 % dell'ammontare dei tributi ad essi dovuti per l'anno 1952, e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana, nella misura di un contingente di L. 1.200.000;

Visto il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1954, deliberato dal Consiglio dell'ente, nella riunione del 22 dicembre 1953, nel quale risulta inscritta nella parte ordinaria delle entrate effettive la somma di L. 10.437.290 e di L. 1.200.000 quale gettito derivante rispettivamente dall'applicazione dei contributi proposti a carico degli enti consorziati e delle imprese ammesse ai benefici consentiti per la zona industriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1954 è stabilito in L. 0,95 per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1952.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà inscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1954.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1954 è stabilito in complessive L. 1.200.000. Il Consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 18 settembre 1954

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4719)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1954.
Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catania;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Catania n. 15972 in data 6 luglio 1954, con la quale viene prospettata la necessità, per trasferimento ad altra sede, della sostituzione dell'avv. Rizzarelli Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Giarratana Angelo, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Rizzarelli Giovanni è sostituito con il dottor Giarratana Angelo, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1954, registro n. 17 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) di un mutuo di L. 850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4756)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1954, registro n. 18 Interno, foglio n. 65, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli di un mutuo di L. 6.200.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4773)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	643,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna Ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto Presidenziale espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità Data	Reg. Agricoltura N.	Foglio	Ammontare indennità lire
	Ente Puglia e Lucania										
1	ALBERTACCI Teodoro di Germano	Candela	103.71.52	819	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	3-9-54	16	127	9.276.393
2	DE LEONE PANDOLFELLI Pietro fu Giuseppe	Cerignola	20.71.93	3382	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53	3-9-54	16	126	2.263.921
3	DENTICE DI FRASSO Gerardo fu Luigi	Carovigno	1.26.27	1256	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	3-9-54	16	134	92.383
4	DE RUGGIERI Felice fu Filippo	Tursi	110.00.74	3393	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	3-9-54	16	133	8.855.909
5	PICCIRELLA Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso	San Severo	349.56.30	1647	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	3-9-54	16	132	39.810.493
6	PICCIRELLA Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso	Rignano Garg.	57.66.89	1269	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	3-9-54	16	131	5.693.582
7	PRANZO Giovanni fu Michele	Lecce	9.79.30	2556	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	3-9-54	16	130	1.101.800
8	RIZZI Ruggiero di Matteo	Cerignola	62.42.61	1737	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	3-9-54	16	125	5.134.384
9	SAN MAURO Giuseppe di Cesare	Ferrandina	60.80.58	2208	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52	3-9-54	16	129	2.995.393
10	SPECCHIO Nicola fu Giuseppe	Cerignola	85.92.97	2235	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52	3-9-54	16	128	10.391.444
	Opera nazionale combattenti										
11	BUONPANE Rachele fu Lorenzo	Cerignola	17.57.89	4197	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	3-9-54	16	124	4.730.959
12	BUONPANE Rachele fu Lorenzo	Francolise	1.73.12	4198	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	3-9-54	16	123	441.525
13	CASALE Giuseppe fu Francesco	Sessa Aurunca	2.66.39	732	27- 5-52	156 s. o.	8- 7-52	3-9-54	16	137	701.940
14	DE RENZIS Rienzo fu Francesco	Francolise	16.65.98	733	27- 5-52	156 s. o.	8- 7-52	3-9-54	16	136	2.957.442
15	FOSSATARO Giovan Giuseppe fu Alessandro	S. Maria La Fossa	60.40.75	1667	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	3-9-54	16	122	15.001.565
16	SALATI-IANNITTI Giovanni fu Angelo	Capaccio	401.77.73	3134	18-12-52	12 s. o. 2	16- 1-53	3-9-54	16	135	78.693.669
	Opera Valorizzazione Sila										
17	BARRACCO Laura fu Enrico in Carafa	Soveria Simeri	286.85.10	843	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	3-9-54	16	120	17.928.876
18	BARRACCO Laura fu Enrico maritata Carafa	Simeri Crichi	322.23.06	842	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	3-9-54	16	121	18.256.739
19	BARRACCO Laura fu Enrico	Soveria Simeri	12.65.10	1438	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	3-9-54	16	119	1.127.119
20	DE GRAZIA Mario, Filippo fu Vincenzo	Cropani	251.15.25	1427	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	3-9-54	16	118	9.638.258
21	ZINZI Maddalena fu Domenico	Mesoraca	90.47.20	1416	18-12-51	299 s. o. 1	31-12-51	3-9-54	16	117	4.694.813
22	ZINZI Maddalena fu Domenico	Petronà	50.55.50	1420	18-12-51	299 s. o. 1	31-12-51	3-9-54	16	116	3.127.289
	E.T.F.A.S.										
23	SELLA Cesare fu Vittorio	Alghero	51.38.18	2673	29-11-52	7 s. o. 3	10- 1-53	3-9-54	16	138	8.451.212

Roma, addì 16 settembre 1954

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(4599)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 novembre 1953, n. 340.2.02/12755, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Alessandria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Francesco Paolo Speranza, deceduto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Francesco Paolo Speranza è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Leonardo Spatazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4657)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 23 maggio 1953, n. 20400.12.50.340.3.9222, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro;

Vista la nota n. 23729 del 16 agosto 1954, con cui il Prefetto di Nuoro rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Coriolano Pagnozzi, indisposto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice, e chiede che le prove di esami data la inadeguata attrezzatura del Laboratorio di igiene di Nuoro, abbiano luogo in Cagliari;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Coriolano Pagnozzi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro il vice prefetto ispettore dott. Giorgio Flagiello.

Le prove di esami del predetto concorso avranno luogo in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4676)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazione dell'ultimo capoverso dell'allegato A all'avviso-programma del concorso per esami e per titoli a venti posti di segretario in prova nelle Ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale (ragioniere o perito commerciale), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 145, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207, del 9 settembre 1954, col quale è stato bandito un pubblico concorso per esami e per titoli a venti posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale (ragioniere o perito commerciale);

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1., in data 26 settembre 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'ultimo capoverso dell'allegato *A* all'avviso-programma del concorso citato nella premessa è modificato come segue:

« Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, sulle materie del programma di ragioneria generale ed applicata, di computisteria e di elementi di matematica finanziaria;

la seconda nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, sulle materie del programma di economia politica, scienza delle finanze, diritto privato e diritto pubblico ».

Roma, addì 29 settembre 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1954
Registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 126. — MONACELLI

(4745)

Modificazione dell'ultimo capoverso dell'allegato A all'avviso-programma del concorso per esami e per titoli a ottanta posti di segretario in prova nelle Ferrovie dello Stato, fra diplomati in maturità classica o in maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 144, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207, del 9 settembre 1954, col quale è stato bandito un pubblico concorso per esami e per titoli a ottanta posti di segretario in prova tra diplomati in maturità classica o in maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1., in data 26 settembre 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'ultimo capoverso dell'allegato *A* all'avviso-programma del concorso citato nella premessa è modificato come segue:

« Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema d'italiano, unico per tutti i candidati;

la seconda nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, sulle materie del programma di storia, di geografia o di diritto pubblico ».

Roma, addì 29 settembre 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1954
Registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 125. — MONACELLI

(4746)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1953, n. 35906, col quale venne indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il processo verbale relativo ai lavori della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 3402.87/7282, in data 17 febbraio 1954;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse:

N.	Nome	Punti
1.	Fracaro Tulene	punti 57,388
2.	Gambalonga Ester	» 57,323
3.	Fracasso Cornelia	» 56,702
4.	Corò Dorotea	» 56,326
5.	Trevisan Bruna	» 56,136
6.	Martin Fernanda	» 55,996
7.	Momi Giustina	» 55,692
8.	Donadon Marina	» 55,460
9.	Vanin Dolores	» 55,106
10.	Caoduro Ida	» 55,100
11.	Merlino Rosa	» 55,074
12.	Callegari Nizza	» 54,785
13.	Panizzolo Nereide	» 54,632
14.	Borsoi Imelda	» 54,554
15.	Pellicciotti Rina Flora	» 54,468
16.	Rizzetto Ida	» 54,386
17.	Simoni Nives	» 54,041
18.	Vescovi Giovannina	» 53,785
19.	Battagliorin Irma	» 53,631
20.	Ave Maria Erminia	» 53,480
21.	Desirò Maria	» 53,303
22.	Cantelli Ardena	» 53,102
23.	Ortini Rita	» 52,622
24.	Ferrarese Lucia	» 52,611
25.	Serafini Nazzarena	» 52,512
26.	Ravenna Amalia	» 52,440
27.	Paveggio Silvana	» 52,228
28.	Pitton Ida	» 52,185
29.	Stivanello Angela	» 52,086
30.	Simonetto Elsa	» 51,935
31.	Caneschi Dullia	» 51,856
32.	Fratta Rina	» 51,805
33.	Toniutti Anita	» 51,743
34.	Pengo Giuliana	» 51,674
35.	Biasi Beppina	» 51,636
36.	Casali Maria	» 51,534
37.	De Pasqualin Caterina	» 51,236
38.	Taglipietra Giuseppina	» 40,840
39.	Pancher Maria	» 50,781
40.	Casumaro Graziella	» 50,557
41.	Marchesin Rita	» 50,453
42.	Fratucello Agnese	» 50,169
43.	Catto Anna	» 50.133
44.	Csernjezky Bianca (coniugata un figlio)	» 50,000
45.	Furegato Pierina (età)	» 50.000
46.	Guaita Romana (età)	» 50,000
47.	Miglioranza Vittorina	» 49,950
48.	Pagani Renata	» 49,718
49.	Turregota Maria	» 49,531
50	Novello Cesarina	» 49,475
51.	Caldarossa Amelia	» 49,309
52.	Giarratana Lucia	» 49.234
53.	Zago Flora	» 49,130
54	Mascaretti Margherita	» 49,033
55.	Giacomuzzo Luciana	» 48,725
56.	Cappato Maria	» 48,631
57	Milan Merita	» 47,931
58	Dal Col Dima	» 47,544
59	Lucchesi Angela	» 47.396
60.	Mosele Maria	» 47,330
61.	Dal Zotto Clelia	punti 46,513
62.	Gualini Maria	» 46,437
63.	Davanzo Elda	» 46,275
64.	Tramontin Adele	» 46,250
65.	Borghetti Maria	» 46,121
66.	Favret Antonia	» 46,000
67.	Cassin Rosa	» 45,856
68.	Cappelli Maria Carmen	» 45,653
69.	Maggion Vanna	» 45,549
70.	Giacometti Bianca	» 45.160
71.	Tomain Laura	» 44,556
72.	Gastaldi Maria	» 44,250
73.	Lessio Angela	» 44,220
74.	Battaglioli Dina	» 44,146
75.	Turazzi Elsa	» 43,200
76.	Lucatello Maddalena	» 42,540
77.	Tosolini Anna	» 42,396
78.	Aldrighetti Leonilde	» 42,306
79.	Todeschini Albina	» 42,010
80.	Vedovello Regina	» 41,796
81.	Mileo Cassilta	» 41,573
82.	Castaldi Giuseppina	» 41,525
83.	Chiarion Rina	» 41,521
84.	Milocco Elsa	» 41,479
85.	Sbrugnera Giovanna	» 41,451
86.	Toso Anna Clara	» 40.656
87.	Ambrosi Sonia	» 39,553
88.	Grigoletto Irma	» 39,080
89.	Desirò Lorenza	» 39,000
90	Marchesin Giuditta	» 38,406
91.	Reginato Luigia	» 38.262
92.	Zanelli Maria	» 38,230
93.	Romani Fernanda	» 37,218
94.	Loberto Elia	» 37,109
95.	Vitale Cleonice	» 35,030

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 10 settembre 1954

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Visto l'art 69 del testo unico 27 luglio 1939, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Fracaro Tulene: condotta di Marghera 2ª;

2) Gambalonga Ester: condotta di Burano-Mazorbo-Torcello;

3) Fracasso Cornelia: condotta di San Michele al Tagliamento (frazione Cesarolo);

4) Corò Dorotea: condotta di Portoguaro (frazione di Lison-Pradiporro-Mazzolada);

5) Trevisan Bruna: condotta di Eraclea (frazione di Torre di Fine);

6) Martin Fernanda: condotta di Caorle (frazione San Giorgio-Cavanella-Tezzon);

7) Momi Giustina condotta di Sant'Erasmo;

8) Donadon Marina: condotta di Campolongo Maggiore (frazione Bojon);

9) Vanin Dolores: condotta di Cavarzere (frazione Rottanova).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 10 settembre 1954

Il prefetto: PERUZZO

(4713)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 4882 in data 30 dicembre 1952, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino:

1. Ravera dott. Mario . . . punti 60,16
2. Peiretti dott. Giuseppe . . . » 54,55
3. Cerutti dott. Carlo . . . » 53,41
4. Peyron dott. Roberto . . . » 53,19
5. Momigliano dott. Guido . . . » 52,30
6. Abrate dott. Michele . . . » 52,20
7. Cassio dott. Giovanni . . . » 51,93
8. Perissi dott. Emilio . . . » 51,77
9. Cerutti dott. Gaspare . . . » 51,12
10. Casassa dott. Angelo . . . » 51,03
11. Barbero dott. Angiolo . . . » 50,14
12. Einaudi dott. Giovanni . . . » 50,09
13. Peirone dott. Giorgio . . . » 50,06
14. Favro-Paris dott. Giovanni . . . » 49,93
15. Volta dott. Alfonso . . . » 49,50
16. Ganna dott. Alberto . . . » 49,48
17. Persoglio dott. Ercole . . . » 49,37
18. Scarognina dott. Pietro . . . » 49,30
19. Castagno dott. Sante . . . » 49,25
20. Ruggeri dott. Santi . . . » 49,20
21. Pesando dott. Giuseppe . . . » 49,18
22. Rivalta dott. Marino . . . » 49,08
23. Mentasti dott. Pietro . . . » 49,05
24. Bertorello dott. Alfredo (croce al merito, combattente, coniugato due figli) . . . » 48,90
25. Ciancio dott. Giuseppe (combattente, coniugato un figlio) . . . » 48,90
26. Garrone dott. Ottavio . . . » 48,86
27. Gianadda dott. Egidio . . . » 48,83
28. Bausano dott. Alberto . . . » 48,62
29. Venesia dott. Piero . . . » 48,61
30. Pelissetti dott. Marcello . . . » 48,17
31. Giustetto dott. Luigi . . . » 48,10
32. Anerdi dott. Carlo . . . » 47,57
33. Perla dott. Vittorio . . . » 47,48
34. Baruffaldi dott. Alessandro . . . » 47,44
35. Allisiardi dott. Felice . . . » 47,32
36. Fè dott. Demetrio . . . » 47,26
37. Gandolfo dott. Alberto . . . » 47,21
38. Bernard dott. Gustavo . . . » 46,98
39. Fontana dott. Maurizio . . . » 46,92
40. Goria dott. Aldo . . . » 46,74
41. Bertorello dott. Felice . . . » 46,28
42. Balbo dott. Luigi . . . » 46,20
43. Oddenino dott. Bartolomeo . . . » 46,19
44. Paschero dott. Vittorio . . . » 46,13
45. Avetta dott. Giovanni . . . » 45,99
46. Fioccardi dott. Renzo . . . » 45,68
47. Bertolino dott. Vittorio . . . » 45,63
48. Tozzi dott. Piero . . . » 45,56
49. Pettiti dott. Francesco . . . » 45,36
50. Costantino dott. Antonio . . . » 45,35
51. Martina dott. Giovanni . . . » 45,18
52. Grandi dott. Felice . . . » 45,10
53. Coucourde dott. Alberto . . . » 44,88
54. Bianco dott. Roberto . . . » 44,41
55. Reposi dott. Giovanni . . . » 44,07
56. Botta dott. Giuseppe . . . » 44 —
57. Apolito dott. Attilio . . . » 43,95
58. Deiro dott. Clemente . . . » 43,68
59. Voghera dott. Giorgio . . . » 43,42
60. De Poli dott. Bruno . . . » 43,41
61. Dotto dott. Riccardo . . . » 43,21
62. Coda dott. Franco . . . » 43,19
63. Venchi dott. Arrigo . . . punti 43,09
64. Pugliese dott. Donato . . . » 42,97
65. Boscassi dott. Ulrico . . . » 42,80
66. Baravalle dott. Bernardino . . . » 42,79
67. Cerruti dott. Luigi . . . » 42,76
68. Oddenino dott. Giovanni . . . » 42,75
69. Ottinetti dott. Sergio . . . » 42,65
70. Russo dott. Paolo . . . » 42,59
71. Tonso dott. Michele . . . » 42,58
72. Pellerino dott. Domenico . . . » 42,47
73. Boine dott. Luciano . . . » 42,32
74. Menaldino-Robino dott. Antonio . . . » 42,23
75. Raffa dott. Giovanni . . . » 42,22
76. Barbero dott. Rocco . . . » 42,13
77. Cantore dott. Renato . . . » 41,87
78. Borgialli dott. Bartolo . . . » 41,83
79. Gariglio dott. Natale . . . » 41,15
80. Albertano dott. Giovanni Battista . . . » 41,12
81. Vicario dott. G. Paolo . . . » 41,10
82. Corvetto dott. Mario . . . » 41,04
83. Varda dott. Giovanni . . . » 40,70
84. D'Alessandro dott. Antonio . . . » 40,66
85. De Clementi dott. Raul . . . » 40,37
86. Autieri dott. Crescenzo . . . » 40,30
87. Chiesa dott. Filippo . . . » 40,17
88. Clara dott. Carlo . . . » 39,70
89. Monti dott. Gerolamo . . . » 39,67
90. Verdoja dott. Italo . . . » 38,37
91. Fracchia dott. Pietro . . . » 38,18
92. Costanzo dott. Andrea . . . » 38,17
93. Cardone dott. Elio . . . » 37,87
94. Zurletti dott. Lino . . . » 37,14
95. Bo dott. Vittorio . . . » 37,02

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 30 agosto 1954

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 2797 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vedute le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Ravera Mario: Ivrea;
Peiretti Giuseppe: Frossasco;
Cerutti Carlo: Vigone;
Peyron Roberto: Scalenghe;
Momigliano Guido: Castagnole Piemonte;
Abrate Michele: San Germano Chisone;
Cassio Giovanni: San Benigno Canavese;
Perissi Emilio: Riva presso Chieri;
Cerutti Gaspare: San Gillio Torinese-Givoletto-La Cassa;
Casassa Angelo: Susa-Gravere-Meana (1ª);
Barbero Angiolo: Condove (2ª);
Einaudi Giovanni: Pralormo;
Peirone Giorgio: Candiolo;
Favro-Paris Giovanni: Susa-Giaglione-Moncenisio (2ª);
Volta Alfonso: Airasca;
Ganna Alberto: Castagneto Po;
Persoglio Ercole: Azeglio-Settimo Rottaro;
Scarognina Pietro: Luserna San Giovanni-Lusernetta-Rorà;
Castagno Sante: Lombardore-Rivarossa;
Ruggeri Santi: Feletto;
Pesando Giuseppe: Susa Mompantero Novalesa Venalzio (3ª);
Rivalta Marino: Coassolo Torinese-Monastero di Lanzo;
Mentasti Pietro: Cercenasco;

Bertorello Alfredo: Chialamberto Cantoira Groscavallo;
Ciancio Giuseppe: San Sebastiano Po;
Garrone Ottavio: Vistrorio Issiglio Lugnacco Pecco Vidracco;
Grandi Felice (legge 3 giugno 1950, n. 375 e decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176): Moncalieri (2ª).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 30 agosto 1954

Il prefetto: GARGIULO

(4711)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;
Vista la lettera del comune di Ancona dalla quale risulta che l'ostetrica Capucciati Cesira ha comunicato di rinunciare alla nomina a titolare della condotta di Candia;
Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della condotta ostetrica di Candia l'ostetrica De Simon Pierina, già nominata titolare della condotta ostetrica di Paterno con deliberazione del comune di Ancona n. 515 in data 10 agosto 1954;
Vista la comunicazione con la quale l'ostetrica De Simon Pierina, interpellata a norma del secondo comma dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di optare per la condotta ostetrica di Candia;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica De Simon Pierina è assegnata quale titolare alla condotta di Candia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 3 settembre 1954

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;
Vista la deliberazione del comune di Maiolati n. 146/54 del 30 agosto 1954, con la quale l'ostetrica Marzocchi Milazza viene dichiarata rinunciataria al posto della condotta ostetrica di Maiolati, per non avere assunto servizio entro i quindici giorni dalla data di comunicazione di nomina;
Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Caverni Ada;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Caverni Ada è assegnata quale titolare alla condotta di Maiolati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 3 settembre 1954

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;
Vista la lettera in data 7 agosto 1954, con la quale l'ostetrica De Petris Margherita comunica di rinunciare alla nomina a titolare della condotta di Numana;
Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Marzocchi Milazza;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Marzocchi Milazza è assegnata quale titolare alla condotta di Numana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 3 settembre 1954

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;
Vista la dichiarazione di rinuncia alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Maiolati formulata dalla ostetrica Caverni Ada;
Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Ferraretti Anna;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ferraretti Anna è assegnata quale titolare alla condotta di Maiolati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 14 settembre 1954

Il prefetto: DONADU

(4716)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.